

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

I Soggetti partecipanti al **Fondo Unico Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo annualità 2025/2027**

E

la **Fondazione Consiglio Regionale Eventi**

Di seguito nominate anche collegialmente “le parti”.

Visto il D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 recante “*Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”*”;

Considerato che risulta essere elemento caratterizzante dei progetti a valere sul FNSV 2025/2027 la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali o altri enti pubblici;

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo

Visti gli articoli 54, 55 e 56 della L.R. n. 20 del 21 Aprile 2023 “*Disciplina del Sistema Culturale Regionale*”, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- **Art. 54 (Disposizioni Generali)** “*La Regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della ricerca, conoscenza, cultura e arte, finalizzate, in particolare, a: a) sostenere la creatività nelle sue varie forme; b) diffondere la conoscenza e la promozione dell'arte e dell'architettura, con particolare attenzione all'espressione delle arti contemporanee; (...)*”;
- **Art. 55 (Ambiti di interventi)** “*1. La Regione promuove, valorizza e sostiene le attività culturali di cui al presente Capo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli [107](#) e [108 del TFUE](#), articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche in forma integrata e interdisciplinare: a) spettacolo dal vivo (...)*”;
- **Art. 56 (Spettacoli dal vivo)** “*(...) 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) d) la diffusione delle attività attraverso la circuitazione sul territorio regionale; (...) f) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale (...)*”;

Vista la L.R. n. 4 del 25 Gennaio 2024 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” in particolare l’art. 27 co. 4 recante “*Modifiche alla l.r. 18/2001. Istituzione della Fondazione “Consiglio Regionale Eventi”*”;

Considerato che in applicazione del richiamato art. 27, co. 4 della L.R. n. 4 del 25 Gennaio 2024, è stata costituita in data 20 febbraio 2024 la Fondazione “*Consiglio Regionale Eventi*”, con sede a L’Aquila, alla quale il Consiglio regionale partecipa come socio unico fondatore;

Visto l’articolo 2 dello Statuto della Fondazione Consiglio Regionale Eventi, in particolare il secondo periodo del comma 6 che dispone che “*La Fondazione può, inoltre, relazionarsi e sviluppare rapporti e progetti in coproduzione con Istituti Universitari e culturali di tutti i tipi al fine di realizzare le finalità di cui al presente statuto*”;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra considerate si sottoscrive il seguente:

Protocollo d'intesa

Art. 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ

1. Le parti dichiarano la propria disponibilità a collaborare, in un quadro di interesse generale, al fine di **favorire la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo** dei soggetti partecipanti al **Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo annualità 2025/2027**, in collaborazione con la **Fondazione Consiglio Regionale Eventi Abruzzo**, attraverso:
 - Il potenziamento delle iniziative di spettacolo dal vivo nel territorio regionale e la promozione di buone pratiche tra enti pubblici, operatori culturali, istituzioni e associazioni;
 - Il supporto alla candidatura al “F.N.S.V. 2025/2027” ;
 - La valorizzazione delle professionalità locali e l’incentivazione della produzione artistica abruzzese.

Art. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Impegni della Fondazione Consiglio Regionale Eventi Abruzzo

La Fondazione si impegna a:

- Promuovere e diffondere lo spettacolo dal vivo attraverso i propri canali di comunicazione, nell'ambito degli eventi organizzati in via diretta dalla Fondazione stessa;
- Facilitare il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni regionali, nazionali e gli operatori del settore;
- Concedere il patrocinio gratuito e l'utilizzo del logo della Fondazione per gli eventi connessi al FNSV 2025/2027.

2. Impegni dei Soggetti partecipanti al FNSV 2025/2027

I soggetti partecipanti al FNSV 2025/2027 firmatari si impegnano a:

- Partecipare attivamente alla rete di collaborazione promossa dalla Fondazione;
- Condividere buone pratiche e strategie per il rafforzamento dello spettacolo dal vivo in Abruzzo;
- Promuovere la diffusione della Fondazione Consiglio Regionale Eventi mediante l'utilizzo del logo e della denominazione della Fondazione su tutto il materiale promozionale degli spettacoli finanziati dal FNSV 2025/2027 oggetto del presente protocollo d'intesa;
- Rispettare gli standard di qualità artistica e gestionale previsti dalla normativa vigente.

Art. 4
VALIDITA E ONERI

1. Il presente protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione **fino al 31 dicembre 2027**, salvo disdetta anticipata richiesta espressamente da una delle parti.

Le attività previste saranno attuate attraverso:

- monitoraggio e verifica degli obiettivi;
 - azioni di comunicazione congiunta per promuovere gli eventi finanziati dal FNSV 202/2027;
 - strategie condivise nell'ambito dell'attuazione delle azioni di cui al presente protocollo.
2. È escluso il rinnovo tacito.
 3. Qualsiasi modifica al presente protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle parti.
 4. La stipula del presente protocollo è a titolo **non oneroso e non comporta** alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.
 5. Il presente protocollo d'intesa costituisce un impegno formale alla collaborazione e alla condivisione di competenze.
 6. Le parti si impegnano a rispettare quanto stabilito, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e coordinato dello spettacolo dal vivo in Abruzzo.

Art. 5
RISOLUZIONE

1. Il presente Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi esclusivamente con PEC.

Art. 6
LOGHI

1. Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi e possono utilizzare la denominazione e/o marchio e/o logo adottato per le finalità di cui al presente protocollo d'intesa, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
2. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificatamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra parte, nel caso in cui le parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 8

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Del presente Protocollo sarà redatto un unico originale sottoscritto digitalmente che sarà conservato dalle parti.
2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC indirizzata a:
 - Fondazione Consiglio Regionale Eventi - PEC: fondazione@pec.fondazionecrea.it
 - SOGGETTO FNSV – PEC: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, DATA

**Per la Fondazione Consiglio Regionale Eventi
Il Presidente
Dott. Bruno De Felice**

**Per il soggetto partecipante al FNSV 2025/2027
Dott. XXXXXXXXXXXX**